

Decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 554 del 31 dicembre 2021 pubblicato nella GU n. 57 del 9 marzo 2022, che definisce le modalità e i criteri di attuazione del Fondo di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Decreto del Direttore della Direzione generale economia circolare n. 4 del 29 marzo 2022, che definisce i termini per la presentazione delle domande di accesso al contributo.

FAQ aggiornate al 30 marzo 2022

1. SOGGETTI PROPONENTI E CONDIZIONI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

1.1. Quali soggetti possono presentare domanda di accesso al contributo?

Possono presentare domanda di accesso al contributo straordinario le società di gestione degli impianti di selezione e di riciclo di rifiuti in alluminio aventi codice CER 150104 e che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso anche dei requisiti individuati all'articolo 3 del decreto n. 554 del 31 dicembre 2021.

2. CONTRIBUTO CONCEDIBILE

2.1. Qual è forma dell'agevolazione concedibile e l'ammontare della dotazione finanziaria?

L'agevolazione di cui al decreto n. 554 del 31 dicembre 2021 è concessa nella forma del contributo in conto esercizio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e ai sensi di quanto previsto dalla sezione 3.1 del quadro temporaneo.

2.2. Qual è l'ammontare massimo dell'agevolazione concedibile?

È prevista la concessione di un contributo fino al 20% (venti per cento) della riduzione dell'ammontare dei ricavi registrata dal soggetto richiedente nell'esercizio 2020 rispetto al valore dei ricavi relativo all'esercizio 2019. Il contributo non può comunque risultare superiore ad euro 200.000,00.

2.3. Il contributo è cumulabile con altri interventi agevolativi?

Il contributo è cumulabile con altri aiuti ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.1. del quadro temporaneo di cui alla Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.

3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

3.1. Quali sono i termini per la trasmissione della domanda di accesso al contributo?

L'invio della domanda di accesso al contributo può essere effettuato, utilizzando esclusivamente la procedura informatica, che sarà accessibile al link <https://ricicloalluminio.invitalia.it>, a decorrere dalle ore 16:00 del 30 marzo 2022 e fino alle ore 16:00 del 2 maggio 2022.

3.2. Chi è il soggetto autorizzato all'inserimento della domanda nella procedura informatica?

L'accesso alla procedura informatica è riservato al rappresentante legale della società di gestione degli impianti di selezione e di riciclo di rifiuti in alluminio, così come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero ad altro soggetto delegato al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione.

3.3. Come si accede alla procedura informatica finalizzata alla trasmissione della domanda di accesso al contributo?

Per accedere alla procedura informatica, al soggetto proponente è richiesto di avere un'utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) attiva, ovvero la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o la Carta di Identità Elettronica (CIE), e il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva, che deve risultare censita nel Registro delle imprese, come previsto dalle norme vigenti in materia. Nel caso non si disponga delle credenziali di accesso SPID, consultare il sito <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>.

3.4. Come deve essere compilata la domanda di accesso al contributo?

La domanda di accesso al contributo deve essere compilata esclusivamente attraverso la procedura informatica disponibile al link <https://ricicloalluminio.invitalia.it>. All'interno della piattaforma informatica, è possibile prendere visione del manuale utente per la compilazione dell'istanza di accesso. Si evidenzia che la procedura informatica consente di verificare se la compilazione delle varie sezioni del modulo di domanda è avvenuta correttamente oppure se vi sono errori o informazioni mancanti. Allorché la procedura di compilazione sarà ultimata il soggetto richiedente potrà scaricare il modulo in formato ".pdf" che andrà firmato digitalmente da parte del rappresentante legale ovvero ad altro soggetto delegato e successivamente caricato sul sistema per procedere all'invio della domanda. Il sistema accetta solo file in formato "pdf.p7m". Al termine dell'invio, il sistema rilascia una apposita ricevuta a titolo di attestazione di avvenuta trasmissione dell'istanza di accesso al contributo.

3.5. Cosa deve essere allegato alla domanda di accesso al contributo?

Alla domanda di accesso al contributo dovrà essere allegato:

- a. autocertificazione per le verifiche sul titolare effettivo, rese ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e delle successive disposizioni attuative, utilizzando lo schema di cui all'Allegato 1.A del decreto direttoriale;
- b. esclusivamente per le domande di agevolazione superiori a 150.000,00 euro, dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, utilizzando gli schemi di cui agli Allegati 1.B e 1.C del decreto direttoriale;
- c. esclusivamente per le domande sottoscritte da un soggetto diverso dal legale rappresentante, copia della documentazione attestante il potere di firma.

3.6. Quante domande può presentare un singolo soggetto?

Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola domanda di accesso al contributo.

3.7. Il soggetto che presenta la domanda di accesso al contributo come deve adempiere all'obbligo relativo all'imposta di bollo? A quanto ammonta l'importo da pagare? E cosa si intende con l'espressione annullamento della marca da bollo?

Il soggetto proponente assolve l'obbligo relativo all'imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca da bollo di importo pari a 16,00 euro (come previsto dalla legge n. 147/2013, art.1, commi 591 e 592, per le istanze presentate per via telematica) e riportando il numero identificativo della stessa nell'apposita sezione del modulo di domanda. Si precisa, inoltre, che con l'espressione annullamento della marca da bollo si fa riferimento al disposto dell'art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: "l'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro". Si ricorda, inoltre, che la marca da bollo deve essere conservata in originale presso la propria sede o uffici per eventuali successivi controlli.

4. ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE, CONCESSIONE E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

4.1. Come vengono istruite le istanze di accesso al contributo?

Il Ministero della transizione ecologica, tramite l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, verifica la completezza e la regolarità della domanda e della documentazione allegata, il possesso dei requisiti di ammissibilità sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto istante e il rispetto del massimale di aiuti previsto dalla sezione 3.1. del quadro temporaneo.

4.2. Cosa accade nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti richiedenti sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria?

Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti richiedenti sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 554 del 31 dicembre 2021, il Ministero della transizione ecologica procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all'importo dell'agevolazione spettante a ciascun soggetto istante. Tutti i soggetti ammissibili alle agevolazioni concorrono al riparto, senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione della domanda.

4.3. Cosa accade per le istanze di accesso al contributo per le quali le verifiche si concludono positivamente?

Per le domande per le quali le verifiche si concludono positivamente, il Ministero della transizione ecologica, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, determina l'agevolazione concedibile entro i limiti delle risorse disponibili, tenendo conto dell'eventuale riparto, procede alla registrazione dell'aiuto individuale sul RNA e adotta uno o più provvedimenti cumulativi di concessione delle agevolazioni con decreto del Direttore della Direzione generale per l'economia circolare, da pubblicare sul sito web del Ministero della transizione ecologica (www.mite.gov.it), fermi, in ogni caso, gli obblighi di pubblicazione delle informazioni di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4.4. Come viene erogato il contributo?

Il contributo è erogato sul conto corrente indicato nella domanda di accesso al contributo, previa verifica della vigenza della regolarità contributiva del soggetto beneficiario, tramite l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'articolo 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché dell'assenza di inadempimenti ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché delle ulteriori verifiche di cui all'articolo 6 decreto direttoriale.

5. CONTROLLI E CAUSE DI REVOCA

5.1. Sono previsti specifici controlli da parte del Ministero della transizione ecologica sulle agevolazioni concesse?

Il Ministero della transizione ecologica, successivamente all'erogazione dell'agevolazione spettante, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione significativo di soggetti beneficiari agevolati, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai medesimi soggetti beneficiari in sede di richiesta di agevolazione. Nel caso di esito negativo dei controlli, il Ministero procede alla revoca delle agevolazioni. A tal fine, il Ministero può effettuare accertamenti d'ufficio anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento amministrativo.

5.2. In quali casi il contributo concesso viene revocato?

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 554 del 31 dicembre 2021, il contributo è revocato nei seguenti casi:

- a) sia accertato il mancato possesso di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero risulti irregolare la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
- b) risultino false o non conformi le dichiarazioni rese e sottoscritte dal soggetto beneficiario nell'ambito del procedimento;
- c) il soggetto beneficiario non adempia agli obblighi di cui all'articolo 10 del decreto 31 dicembre 2021;
- d) il soggetto beneficiario non consenta le attività di controllo di cui all'articolo 11 del decreto 31 dicembre 2021;
- e) sia riscontrato il superamento dei limiti di cumulo delle agevolazioni di cui all'articolo 8 del decreto 31 dicembre 2021.

5.3. Cosa succede nei casi in cui la revoca dell'agevolazione sia intervenuta successivamente all'erogazione del contributo?

Ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale n. 554 del 31 dicembre 2021, nei casi di revoca, il Ministero della transizione ecologica dispone la revoca, totale o parziale, del contributo e, anche mediante l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, procede al recupero delle risorse erogate, anche con l'iscrizione a ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

602, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.